

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN
MAGAZZINO AUTOMATIZZATO DA UBICARE PRESSO LA FARMACIA
COMUNALE MATASSINO**

L'anno 2024 il giorno __ del mese di _____ in Figline e Incisa Valdarno, Piazza della Fattoria presso la sede di Farmavaldarno S.p.A.

FRA

_____ (d'ora in avanti "Impresa") con sede in _____ - C.F. e P. IVA _____, iscritta al REA di _____ al n. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ il __/__/__, e residente in _____, via _____, n. ____, C.F. _____, ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la _____ medesima

E

Farmavaldarno S.p.A. con sede in Piazza della Fattoria, Figline e Incisa Valdarno, C.F. 05374530482 e P. Iva 05374530482 rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di _____, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della società

PREMESSO CHE

- con avviso pubblicato sul sito della società è stata indetta una procedura volta ad affidare la fornitura di un magazzino automatizzato da ubicare presso la Farmacia Comunale Matassino;
- l'Impresa ha formulato la migliore offerta nella procedura di cui sopra;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato Tecnico e i relativi allegati e l'Offerta Tecnica.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) il d.lgs. 81/2008 e il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, nonché le relative circolari operative ed attuative;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di un magazzino automatizzato da ubicare presso la Farmacia Comunale Matassino.

ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad attenersi alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di affidamento e dell'Offerta Tecnica.

L'esecuzione del contratto deve essere espletata dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato, dagli allegati dello stesso.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il magazzino automatico relativo alla Farmacia Comunale Matassino dovrà essere consegnato ed installato entro il 30/05/2024.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

[●] il presente articolo verrà completato una volta recepiti i valori dell'offerta che risulterà aggiudicataria.

I predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Farmavaldarno verserà all'Impresa al momento della stipula del contratto il 20% dell'importo di cui al comma 1 a titolo di acconto.

ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato da Farmavaldarno S.p.A. dopo 60 giorni dall'emissione delle fatture dall'Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato.

Ciascuna fattura emessa dall'Impresa deve contenere il riferimento al contratto stipulato con Farmavaldarno, ed essere intestata e spedita a Farmavaldarno.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo a Farmavaldarno per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

ART. 9 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa, quanto di Farmavaldarno che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 priva di franchigia, per l'intera durata del Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto, al Capitolato e alla Lettera di Invito.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- a) la responsabilità civile verso terzi;
- b) i danni che l'Impresa deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorché non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- c) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a personale di Farmavaldarno occasionalmente o saltuariamente presenti nell'area ove si svolge la fornitura, compresi consulenti dell'appaltatore o di Farmavaldarno;

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e Farmavaldarno potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da Farmavaldarno. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto.

L'Impresa, infine, si obbliga a sollevare Farmavaldarno da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) arbitraria interruzione dell'esecuzione del contratto, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da Farmavaldarno;
- 4) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui generali dichiarati in sede di gara.

Rimane fermo il diritto per Farmavaldarno al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione.

La decisione di Farmavaldarno di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, Farmavaldarno contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto di Farmavaldarno al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi la fornitura in danno all'appaltatore inadempiente, nonché il diritto di Farmavaldarno al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Farmavaldarno ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;

2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Farmavaldarno.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 14 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell'Impresa.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'Impresa potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora il cessionario sia una banca o intermediario finanziario anche in ossequio alle disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto a Farmavaldarno;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
 - ufficiale giudiziario;
 - lettera raccomandata o pec;
 - deposito presso l'Ufficio Protocollo di Farmavaldarno.

In difetto, Farmavaldarno non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.

Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità a Farmavaldarno dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alle scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Impresa è edotta che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere a Farmavaldarno l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire a Farmavaldarno di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del

credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, Farmavaldarno è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Figline e Incisa Valdarno _____

p. Farmavaldarno S.p.A.

(Sig. _____)

p. Impresa

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del presente Contratto.

p. Impresa

(_____)